



REGIONE PUGLIA

Assessorato alle Politiche della Salute

Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione

Ufficio 1 e 2

Bari, 30 MAG. 2008

Prot. n. 24/ 9188 /ATP/2

Ai **Direttori Generali e Commissari straordinari**

Ai **Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione**

AASSLL Regione Puglia
LORO SEDI

OGGETTO : Regolamento Regionale 15 Maggio 2008 N.5 "Organizzazione dei Corsi di formazione e di aggiornamento del Personale Alimentarista ai sensi della L.R. n.22 del 24/07/07 e s.m.i..

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che sul BURP n. 78 del 19/05/08 è stato pubblicato il regolamento in oggetto, con il quale si definiscono gli aspetti tecnico organizzativi dei corsi per il personale alimentarista, in sostituzione dei libretti sanitari previsti dall'art.14 della legge 283/62 ed abrogati con L.R.22 /07.

Nel regolamento, preliminarmente vengono definite le mansioni per le quali il personale preposto deve necessariamente ricevere una adeguata formazione in materia.


Il personale non ricompreso in tali fasi, come ad esempio la produzione primaria, talune attività di trasporto ecc, deve operare secondo le norme di buona prassi igienica ai sensi del reg.852/04.

Per ragioni di uniformità si è ritenuto opportuno standardizzare le tematiche oggetto del corso, la durata, la periodicità ecc., tuttavia le stesse possono essere orientate o approfondite in base a target omogenei di operatori (corsi di settore) verso bisogni specifici o verso gli aspetti di non conformità che frequentemente sono oggetto di rilievo.

Relativamente agli organizzatori dei corsi va precisato che a mente dell'art.3 del regolamento in questione, le AA.SS.LL possono organizzare in proprio i corsi, qualora accreditate in via specifica ai sensi della L.R. 15/2002.

Rimane salva la possibilità per il personale delle AA.SS.LL di prestare la propria attività di docenza ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, fatte salve le valutazioni in ordine alle incompatibilità o conflitti di interesse con le attività di controllo.

E' prevista anche la formazione sul posto di lavoro per facilitare le maestranze di grandi aziende del comparto alimentare, della grande distribuzione ecc, con gli stessi obblighi previsti dall'organizzazione generale dall'art.5.



REGIONE PUGLIA

Assessorato alle Politiche della Salute

Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione

Ufficio 1 e 2

Ci si raccomanda in particolare sulla adeguatezza e sinteticità del materiale didattico-formativo in rapporto al target dei discenti.

E' previsto, inoltre, il documento attestante la formazione con le indicazioni minimali ed all'art. 7 le sanzioni previste in caso di mancata o non corretta formazione, da parte degli organi di controllo ed in primis dai servizi competenti delle AA.SS.LL..

La fase transitoria entro cui completare l'attività di formazione degli operatori in attività, dovrà concludersi entro 12 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.P. del Regolamento in oggetto.

Si raccomanda la massima diffusione alle imprenditorie e loro rappresentanti del settore alimentare

190

P. **IL DIRIGENTE DI SETTORE**
(Dr. Fulvio LONGO)